



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Amministrativa

Decreto Rettorale n. 431 del 23.07.2002

Attribuzione di funzioni ai Responsabili d Struttura in materia di prevenzione e di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi del D.M. 5 agosto 1998, n. 363.

Il Rettore

Il Direttore Amministrativo

Visto il D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento in Italia delle direttive comunitarie che unificano, tra i Paesi costituenti l'Unione Europea, le norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il D.M. 05/08/1998, n. 363, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19/9/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il **D.R.** n. 428 del 23.07.2002 "Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'Università degli Studi di Torino", con il quale è stata data concretezza formale all'interno dell'Università degli studi di Torino agli adempimenti in applicazione delle direttive comunitarie recepite in Italia riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerato che l'Università degli studi di Torino è costituita da una aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti in riferimento ad altri - presso la quale svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base di specifiche attribuzioni e competenze;

Considerate le dimensioni, la complessità e l'articolazione dell'ateneo che si presenta strutturato in una molteplicità di sedi;

Considerato che le attività svolte all'interno delle diverse Strutture dell'Ateneo presentano molteplici tipologie di rischio, fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

Considerata la molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole Strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Considerata la moltitudine di disposizioni legislative che l'Università è chiamata a rispettare per la tutela e la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato con D.R. n. 54 del 08.02.1999;

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Torino emanato con D.R. n. 205 del 29.03.01;

Preso atto che i Responsabili di Struttura dispongono, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di autonomia gestionale ed economica;

Visto l'art. 33 della Costituzione che sancisce la garanzia della libertà di ricerca e di didattica, ribadita anche dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che il personale docente e ricercatore spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse;

Valutato opportuno, ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, decentrare alcuni compiti, con particolare riguardo alla disciplina concernente la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, conferendo attribuzione di funzioni;

Decretano

1. Ai Responsabili di Struttura dell'Università, così come individuati all'art. 2, lettera r), del Regolamento emanato con D.R. n. 428 del 23.07.2002, sono attribuiti i compiti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di seguito richiamati, che ai sensi del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.M. 363/98 non sono posti in capo esclusivo rispettivamente al Datore di Lavoro ed al Rettore.
2. Per lo svolgimento di tali attività essi:
 - 2 a) dispongono dei fondi propri della Struttura;
 - 2 b) emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici;
 - 2 c) ove necessario, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
3. In particolare, ai Responsabili di Struttura compete, fatti salvi gli obblighi a carico dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca:

- a) concorrere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato, in occasione di modifiche delle attività significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, il documento obbligatorio di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94, fornendo al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi con l'attività svolta;
- c) adottare tutte le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, prima che siano poste in essere attività che possano comportare rischio;
- d) individuare, di concerto con il responsabile delle attività didattiche o di ricerca per quanto di competenza, i soggetti esposti a rischio specifico;
- e) tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f) fornire ai lavoratori, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i necessari e idonei dispositivi di prevenzione individuale;
- g) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto gli operatori adeguatamente formati ed informati, nonché in possesso dei necessari requisiti di idoneità, accedano alle zone in cui sono presenti rischi specifici;
- h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- l) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- m) vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta nell'ambito della Struttura;
- n) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e del D.Lgs. 626/94;
- o) indicare al Datore di Lavoro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori da designare quali Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione e quali Addetti alla gestione dell'emergenza;

- p) fornire al personale designato quale Addetto Locale del Servizio di Prevenzione e Protezione e quale Addetto alla gestione dell'emergenza le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
 - q) provvedere a quanto disposto all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 in tema di contratti di appalto o contratti d'opera;
 - r) acquisire, attivando le procedure del caso, le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio delle attività svolte;
 - s) effettuare le denunce di infortunio agli enti competenti, annotandole cronologicamente sull'apposito registro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e trasmettendone copia al servizio di prevenzione e protezione;
 - t) segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi affinché si possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
 - u) segnalare al Datore di Lavoro le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare eventuali provvedimenti disciplinari.
4. Al responsabile di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle norme e dei regolamenti nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano incaricato, uno o più preposti.

Il Direttore Amministrativo
f.to dott. P. Mastrodomenico

Il Rettore
f.to prof. R. Bertolino